



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7804 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2015 e vertente

**TRA**

[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED] e  
[REDACTED]  
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Valadier n. 43, presso lo studio Romano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Romano, Lia Simonetti ed Egidio Lizza, giusta procura a margine in calce al ricorso

- ATTORI -

**E**

**MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, e **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 50, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta

- CONVENUTI -

**OGGETTO:** azione di condanna al pagamento di somme e risarcimento dei danni da omesso e/o tardivo recepimento di direttive e sentenze comunitarie.

### CONCLUSIONI

All'udienza del 5.6.2015 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 1.6.2009

- premesso di essersi laureati in Medicina e Chirurgia, avere frequentato, nel periodo compreso tra l'anno accademico 2000-2001 e l'anno accademico 2007-2008, le scuole di specializzazione in gastroenterologia e oftalmologia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, avere conseguito i relativi diplomi e avere percepito il pagamento della borsa di studio annua *ex* D.Lgs. n. 257/1991 pari a € 11.103,82, senza alcuna contribuzione previdenziale e assistenziale - esponeva che: con il D.Lgs. 17.8.1999 n. 368 il legislatore aveva dato attuazione alla direttiva del 5.4.1993 n. 93/16/CEE (che aveva posto a carico degli stati membri l'obbligo di trasformare la formazione specialistica da semplice borsa di studio a contratto a forma mista lavoro-formazione, ridisegnando *ex novo* la figura e lo *status* del medico specialista in formazione), tranne che per gli aspetti



economici, la cui applicazione era stata sospesa dal successivo D.Lgs. 21.12.1999 n. 517, in attesa di individuare le risorse economiche per la copertura degli oneri generati dal nuovo rapporto di formazione-lavoro; con la L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), art. 1, comma 300, lett. e), lo Stato italiano aveva disposto l'adeguamento economico ai livelli comunitari a decorrere dall'anno accademico 2006-2007; solo alcuni Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2007 avevano definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici e quantificato la remunerazione; il prolungato ritardo nell'attuazione della direttiva n. 16/93 aveva cagionato loro danni. Chiedevano, pertanto: 1) in via principale, in applicazione della direttiva 93/16/CEE e succ. mod e int., nonché di ogni ulteriore disposizione comunitaria rilevante e disapplicando la normativa nazionale che con esse si pone in contrasto, previa eventuale rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione pregiudiziale *ex art. 177* (ora, art. 234) del TUE, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, con contratto di formazione e lavoro, nell'ambito del loro rapporto con l'ente che si è avvalso della loro prestazione, e, per l'effetto, condannare le parti resistenti, ognuna per quanto di specifica competenza, in via solidale e/o alternativa, ad applicare il trattamento economico, normativo e previdenziale dovuto per lo svolgimento della specializzazione, e, in conseguenza di ciò, condannarle al pagamento di tutte le somme spettanti e non percepite (a titolo di rideterminazione e indicizzazione delle somme, differenze retributive, ferie non godute, versamento contributi previdenziali, etc.), da accertare e quantificare in corso di causa a mezzo di c.t.u.; b) in via subordinata e/o alternativa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento di un adeguato corrispettivo per l'attività svolta e, per conseguenza,

condannare le parti resistenti, ognuna per quanto di specifica competenza, in via solidale e/o alternativa, ad applicare ai ricorrenti il trattamento economico, normativo e previdenziale dovuto per lo svolgimento della specializzazione e, in conseguenza, condannarle al pagamento di tutte le somme spettanti e non percepite (a titolo di rideterminazione e indicizzazione delle somme, differenze retributive, ferie non godute, versamento contributi previdenziali, etc.), da accertare e quantificare in corso di causa mediante c.t.u.; c) in linea ulteriormente gradata e/o alternativa, accertare e dichiarare la mancata attuazione, durante il periodo della specializzazione espletata dai ricorrenti e oggetto di controversia, da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria 93/16/CEE e succ. modif. e integr., nonché di ogni ulteriore disposizione comunitaria rilevante rispetto ai fatti di causa e per l'effetto condannarlo, per il tramite della Presidenza del Consiglio, al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti nella misura di € 50.000,00 ciascuno o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, anche mediante ausilio di c.t.u. o con il ricorso al criterio dell'equità; d) in linea gradata ultima, qualora ritenuto legittimo l'operato delle parti resistenti e, dunque, operante per i medesimi la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 257/1991, in applicazione di quest'ultima, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione triennale e all'indicizzazione annuale della borsa di studio e, per l'effetto, condannare comunque le parti resistenti, ognuna per quanto di specifica competenza, in via solidale e/o alternativa, al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa di studio nella somma da quantificare in corso di causa mediante c.t.u. Oltre interessi sulle somme debitamente rivalutate come per legge.



Si costituivano in giudizio i convenuti, che eccepivano l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, il loro difetto di legittimazione passiva, la prescrizione (quinquennale e decennale), del diritto; nel merito, contestavano la fondatezza delle domande, di cui chiedevano il rigetto. L'Università La Sapienza eccepiva altresì la nullità del ricorso perché privo degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.

La causa veniva rimessa al Presidente del Tribunale e assegnata a una sezione ordinaria.

All'udienza del 5.6.2015 la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In diritto.

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza, risultando chiara l'esposizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e giuridiche su cui essa fonda.

Prima di esaminare il merito, occorre innanzitutto procedere alla ricognizione dell'esatto contenuto delle domande attoree, principale e subordinata, e quindi alla loro qualificazione, trattando separatamente la domanda ulteriormente subordinata avente ad oggetto l'indicizzazione e l'adeguamento triennale della borsa di studio percepita *ex art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991*.

La ragione giustificativa delle suddette domande consiste nell'asserito diritto degli attori, quali iscritti a scuole di specializzazione medica prima dell'anno accademico 2006-2007, ad ottenere dalla data successiva alla

pubblicazione del D.Lgs. n. 368/1999, il trattamento economico e previdenziale previsto in forza di quest'ultimo, ma differito nel tempo e da ultimo previsto solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

Si ritiene che la domanda principale e quella subordinata di carattere risarcitorio fondino su argomenti non condivisibili.

Parte attrice assume che:

- a) il D.Lgs. n. 368/1999, prevedendo all'art. 37, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, la stipulazione, tra l'Università e il medico che si iscrive alla scuola di specializzazione, di uno specifico contratto di formazione e lavoro, ha nella sostanza equiparato lo *status* di specializzando a quello del restante personale medico del SSN, stabilendo infatti all'art. 40 che *“L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno”*;
- b) pertanto, la circostanza che solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 in forza del D.Lgs. n. 368/1999 e dei successivi D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, sia stato riconosciuto agli specializzandi un trattamento economico adeguato comprensivo degli oneri contributivi, manifesta che con ritardo il legislatore italiano ha attuato la suddetta direttiva.

In realtà, dalla lettura delle direttive europee che si sono succedute nella materia delle specializzazioni mediche emerge l'infondatezza della tesi attorea secondo cui tali direttive hanno imposto quell'adeguamento della remunerazione che sarebbe stata assicurata, in astratto, solo dal D.Lgs. n. 368/1999 e poi resa concreta dai successivi DPCM citati.

La direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e ha



previsto misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

In particolare, il suo articolo 4 statuisce che ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri purché conformi ai requisiti elencati negli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE; l'art. 25 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro 18 mesi dalla sua notifica.

D'altro canto la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico, all'art. 2 impone agli Stati membri di vigilare affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato, o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle condizioni di seguito elencate, tra cui quella dello svolgimento *"... a tempo pieno sotto il controllo delle autorità e degli enti competenti ..."* e quello della partecipazione personale del medico *"... candidato alla specializzazione, all'attività, alle responsabilità dei servizi di cui trattasi ..."*, salva la possibilità della disciplina statale della formazione a tempo ridotto, ma alle condizioni meglio indicate al successivo art. 3.

Gli artt. 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE disciplinano, invece, rispettivamente, la durata minima che i corsi di specializzazione per ciascuna disciplina devono avere e alcune deroghe in via transitoria per gli Stati del Lussemburgo e della Danimarca.

Anche in questo caso la direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro 18 mesi dalla sua notifica (art. 9).

Successivamente, la direttiva del Consiglio 82/76/CEE del 26.1.1982, nel modificare in parte le direttive nn. 362 e 363 cit., all'art. 13, ha aggiunto a quest'ultima un allegato che nel dettaglio ha elencato le caratteristiche della formazione a tempo pieno per i medici specializzandi, prevedendo per la prima volta che essa *“forma oggetto ... di un'adeguata remunerazione”*, e assegnando agli Stati membri termine per adottare le misure necessarie a conformarsi ad essa fino al 31.12.1982 – *“entro e non oltre”*.

Si precisa che il testo delle direttive menzionate è poi confluito in quello della direttiva n. 93/16/CEE, avendone il suo art. 44 disposto l'abrogazione, *“salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento, indicati nell'allegato III parte B”*, e ribaditi nelle date del 20.12.1976 per le direttive nn. 362 e 363 del 1975, e del 31.12.1982 per la direttiva n. 82/76, con la precisazione per cui *“I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato IV”*.

In particolare, l'art. 10 della direttiva n. 93/16/CEE ha ribadito che *“... gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo – ed eventualmente della relativa abbreviazione – dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo”*.

Giova inoltre osservare che finalità principale della direttiva 93/16/CEE, quale desumibile dai suoi considerando, è stata quella di



*“agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico ...”*, prevedendo *“talune disposizioni relative ai diritti acquisiti per i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati dagli Stati membri e che sanciscono una formazione iniziata anteriormente al termine d'attuazione della direttiva”* e soprattutto perseguendo l'obiettivo del *“coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale ...”* così da permettere *“agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli ...”*.

In sostanza, appare chiaro, da un canto, che il contenuto innovativo della direttiva 93/16/CEE, in relazione alla funzione stessa dell'ordinamento comunitario, investe solo i presupposti del reciproco riconoscimento dei titoli di medico specializzato quale strumento per attuare la libertà di circolazione nello spazio europeo, e non anche gli aspetti economici, e, dall'altro, che il problema dei corsi di specializzazione medica iniziati prima della direttiva è appunto preso in considerazione solo in funzione di ciò, e cioè in vista del reciproco riconoscimento dei titoli.

Neppure emerge, per quanto rilevato, un vincolo per il legislatore nazionale di conformare la categoria degli specializzandi medici a quella dei lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione sanitaria, essendo, come si è visto, prioritario l'obiettivo del *“coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei ... titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale ...”* in funzione del relativo *“reciproco riconoscimento”*.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 368/1999, la cui intitolazione è appunto *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri*

*titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*”, non può considerarsi quale ulteriore strumento di attuazione della direttiva n. 363/75/CEE con specifico riferimento alla previsione dell’adeguata remunerazione, in essa introdotta dalla direttiva 82/76/CEE, né può ritenersi abbia attuato con ritardo il vincolo per lo Stato membro ad una specifica configurazione lavoristica della specializzazione medica, che, per le considerazioni suesposte, manca.

Le prime conclusioni che, per quanto di rilievo nella fattispecie, possono essere tratte sono le seguenti: *i)* anche la direttiva n. 93/16/CEE, al pari delle direttive che in essa sono confluite (cfr. Cass. S.U. 17.4.2009 n. 9147), manca del carattere della c.d. “auto esecutività”, non indicando né l’amministrazione tenuta al pagamento della “adeguata remunerazione”, né i criteri per la sua commisurazione; *ii)* la direttiva n. 93/16/CEE non ha innovato rispetto alle direttive che in essa sono confluite, né in ordine all’inquadramento giuridico degli specializzandi medici né in ordine all’entità del trattamento economico.

Ciò posto, si osserva che una lettura coordinata della direttiva n. 93/16/CEE con il D.Lgs. n. 368/1999, nella parte in cui ha previsto la stipulazione tra il medico specializzando e l’Università di un contratto di formazione, rende quest’ultima – e solo essa – astrattamente legittimata passiva rispetto alle domande (principale e subordinata e/o alternativa) *sub a)* e *b)*, di applicazione diretta della normativa di fonte comunitaria, la quale si traduce, nella sostanza, in una domanda di applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368/1999.



Le suddette domande sono certamente infondate e vanno respinte per quanto sopra detto (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 16.1.2014 n. 794; Cass. Civ. sez. lav., 4.7.2014 n. 15362).

Resta, dunque, da esaminare la domanda di contenuto risarcitorio formulata “in linea ulteriormente gradata e/o alternativa” *sub c*).

Rispetto ad essa va viceversa in astratto riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioni convenute diverse dallo Stato Italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo istituzionale che rappresenta lo Stato rispetto all’attività legislativa di recepimento delle direttive europee (art. 3 D.Lgs. n. 303/1999).

Ciò premesso, si osserva che le conclusioni già svolte per rigettare la domanda principale e subordinata fondate sull’applicazione diretta della normativa comunitaria conducono ad escludere che tanto la direttiva 93/16/CEE, quanto le direttive che in essa sono confluite, abbiano imposto agli Stati membri il vincolo di conformare la disciplina dello specializzando medico a quella di un dipendente dell’amministrazione sanitaria, ovvero abbiano offerto criteri di commisurazione della remunerazione da considerare adeguata.

Di conseguenza deve anche escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, alla stregua degli artt. 39 e 41, 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall’art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato Italiano, delle medesime direttive.

In conclusione, non potendosi ravvisare, per i motivi sopra esposti, una posizione di diritto soggettivo di fonte comunitaria avente ad oggetto

l'adeguamento dell'adeguata remunerazione, nella misura e con le modalità poi concretamente introdotte nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 368/1999, così come modificato dalla L. 266/2005, risulta inconfigurabile una corrispondente responsabilità dello Stato Italiano a tale titolo (v. tra le più recenti, tra le molte, Trib. Roma, 29.1.2013 n. 1780; Trib. Roma, 8.5.2013 n. 84228; Trib. Roma, 6.6.2014 n. 12426; Trib. Roma, 25.9.2014 n. 18793. Cfr. anche le già citate Cass. sez. lav. nn. 794/2014 e 15362/2014 e C. App. Roma sez. lav., 14.1.2014 n. 9943.

Nei confronti dello Stato Italiano rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda risarcitoria formulata in subordine è pertanto infondata e va respinta.

Si conoscono i precedenti favorevoli alla tesi degli attori, dai medesimi richiamati nei suoi scritti difensivi, costituiti dalle sentenze della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, 18.2.2014 nn. 1628 e 1629, che, però, si ritiene di non poter condividere, in quanto il principio dell'adeguata remunerazione (l'unico che in questa sede rileva) previsto nella normativa sopranazionale è da considerarsi rispettato, purché non si verta in tema di erogazione meramente simbolica.

Inoltre, la circostanza (censurata nelle citate sentenze nn. 1628 e 1629 del 2014) del differimento temporale dei miglioramenti economici in favore dei medici specializzandi per ragioni di sostenibilità finanziaria è stata indirettamente ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23.12.1997 n. 432 e, comunque, non determina l'insignificanza economica degli importi della borsa di studio.

La decisione della Corte Costituzionale è, comunque, rilevante poiché, al di là della sopra evidenziata contingenza temporale che ne limita l'efficacia



a uno specifico provvedimento di blocco dell'adeguamento periodico, riconosce il superiore interesse pubblico nella tutela dell'equilibrio finanziario del settore d'interesse (cfr. in termini, Trib. Roma 16.3.2015 n. 5909).

Si esclude che sussistano i presupposti per il sollecitato rinvio pregiudiziale necessario alla Corte di Giustizia Europea, essendosi quest'ultima più volte espressa (cause C131/97 e 371/97) in ordine all'interpretazione delle direttive poi trasfuse come detto nella direttiva n. 93/16, evidenziando che esse non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione, i quali rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri.

Gli attori hanno chiesto anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 517/1999, nella parte in cui stabilisce che: "*Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007*", in quanto violativa degli artt. 1, 2, 3, 4, 11, 35 e 36 della Costituzione.

Come sopra esposto, la decisione di differire ad un determinato momento la vigenza del nuovo trattamento retributivo e previdenziale, non soltanto non contrasta con la direttiva n. 93/16/CEE, ma risponde all'esercizio del potere discrezionale del legislatore, che potrebbe non modificare quel trattamento nel corso del tempo, oppure modificarlo in senso migliorativo con una determinata decorrenza, anche tenendo conto delle esigenze del bilancio dello Stato.

Non appare quindi ravvisabile il requisito della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Restano, infine, da esaminare le domande svolte *“in linea gradata ultima”* (lett. d), di indicizzazione al costo della vita e adeguamento triennale della borsa di studio percepita dagli attori *ex art.* 6 del D.Lgs. n. 257/1991, rispetto alle quali sussiste la sola legittimazione passiva dell'Università degli Studi di Roma dove fu conseguita la specializzazione.

Sul punto va disattesa la deduzione dell'Università secondo cui, gravando l'onere economico delle borse di studio di cui si tratta sullo Stato, e precisamente sul Fondo sanitario nazionale, capitolo di competenza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, siano queste le amministrazioni passivamente legittimate rispetto alle domande in esame.

Si ritiene, infatti, che non possa prescindersi dalla configurazione normativa data al rapporto di formazione di cui sono parti, appunto, anche nel regime previgente rispetto al D.Lgs. n. 368/1999, lo specializzando medico e l'Università.

A norma dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 257/1991 sono le Università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute a dover corrispondere la borsa di studio prevista da tale decreto legislativo in sei rate bimestrali posticipate.

Inoltre, l'art. 4 del D.Lgs. n. 257/1991, che invece disciplina diritti e doveri degli specializzandi, dispone che *“Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale*



*annuale, sono determinate nei regolamenti didattici ...*”, e cioè dai regolamenti che ciascun Ateneo adotta nell’esercizio della propria autonomia.

Il fatto che le Università, ai fini del pagamento delle borse di studio in esame, non dispongano di fondi propri, non sembra risolutivo.

Si ritiene, infatti, che il sistema di approvvigionamento e distribuzione delle provviste finanziarie necessarie ad erogare un servizio pubblico, inevitabilmente complesso, in un ordinamento che al contempo riconosce e promuove su vari piani le autonomie, non possa superare la definizione civilistica del rapporto giuridico *ex artt. 1173-1175 c.c.*, la quale è invece basata sull’imputazione delle reciproche obbligazioni che ne rendono possibile l’adempimento.

Ciò precisato, giova riportare per esteso la parte dell’art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 su cui parte attrice fonda la domanda in esame.

L’ultima parte del comma 1 dell’art. 6 dispone che l’importo della borsa di studio di cui si tratta: *“viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale”*.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento interpretativo costante (cfr. le ridette Cass. Civ. sez. lav. nn. 16385/2008 e 18562/2012), ha distinto tra indicizzazione annuale e rideterminazione triennale, osservando che in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, il D.L. n.

384/1992, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 438/1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita.

Tale regime, mirato a contenere la spesa pubblica, è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto di L. n. 537/1993, art. 3, comma 36; L. n. 549/1995, art. 1, comma 33; L. n. 488/1999, art. 22, e L. n. 289/2002, art. 36, con la conseguenza che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dalla L. n. 549/1995, art. 1, comma 33, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993.

In sostanza, la domanda in esame può ritenersi fondata limitatamente alla richiesta di rideterminazione triennale e, per il periodo successivo al 31.12.2005, anche con riferimento all'indicizzazione annuale (v. in termini, Trib. Roma, 25.3.2015 n. 6710).

Ciò premesso in via generale, occorre delibare la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'Università.

Trattandosi di domande che trovano la loro causa giustificativa non nell'obbligazione indennitaria dello Stato per mancata attuazione delle



direttive comunitarie, la cui prescrizione è decennale, ma nel rapporto di formazione professionale come disciplinato dal D.Lgs. n. 257/1991, trova applicazione l'art. 2948 n. 4) c.c. (crediti afferenti a prestazioni di natura periodica).

Ed invero, posto che l'art. 6, comma 2, di tale decreto prevedeva la corresponsione di borse di studio tramite rate bimestrali posticipate, la prescrizione è quella quinquennale prevista appunto dall'art. 2948 n. 4) c.c., decorrente da ogni bimestre (v. in termini, Trib. Roma, 23.2.2015 n. 4226; Trib. Roma, 27.2.2015 n. 4644; Trib. Roma, 25.3.2015 n. 6710).

Poiché i corsi di specializzazione si sono conclusi tra novembre 2004 e dicembre 2007 (cfr. certificati – doc. 1 fasc. attori), le relative domande non sono prescritte avuto riguardo all'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalle richieste di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ricevute dall'Università il 9.7.2008 (docc. 3-8 fasc. attori).

L'Università convenuta va dunque condannata al pagamento in favore degli attori, con riferimento ai periodi di frequentazione delle scuole di specializzazione indicate in ricorso, dell'incremento annuale parametrato al tasso programmato d'inflazione a decorrere dall'1.1.2006 e dell'adeguamento triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 9.7.2008 al saldo.

La reciproca soccombenza, la particolare complessità e la novità delle questioni trattate, la mancanza di un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità e il contrastante orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni più rilevanti affrontate, con riferimento ai medici che

hanno iniziato a frequentare corsi di specializzazione successivamente all'anno accademico 1992-93 e prima dell'anno accademico 2006-07, integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte da

e nei confronti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna l'Università degli Studi La Sapienza al pagamento in favore di  
,  
,  
,  
,  
e dell'incremento annuale parametrato al tasso programmato d'inflazione a decorrere dall'1.1.2006 e dell'adeguamento triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario, oltre interessi legali dal 9.7.2008 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma il 21.3.2016

Il Giudice

- dott.ssa Matilde Carpinella -